



G.30963

SENTENZA N. 94/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30963 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Lombardia contro il Signor:

MICCOLI Michele, nato a Forlì (FC) il 28.4.1968 (c.f.

MCCMHL68D28D704P), residente a Como in Piazza Vittoria n.12 (PEC:

michelemiccoli@ordineavvocatiroma.org), non costituito in giudizio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Udito, all'udienza pubblica dell'11.3.2026, il Pubblico Ministero in persona

del dott. Gaetano Milano. Data per letta la relazione di causa su consenso del

Pubblico Ministero, unica parte comparsa in udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato l'8.10.2025, la Procura Regionale ha

convenuto in giudizio l'Avv. MICCOLI Michele, militare appartenente al

Corpo della Guardia di Finanza con il grado di Brigadiere Capo dal 21.9.1994

	al 27.11.2019, per sentirlo condannare, con imputazione a titolo di dolo, al	
	risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro	
	67.425,40, ovvero in subordine euro 27.424,86, asseritamente cagionato al	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza, in conseguenza	
	dell'intervenuto svolgimento di attività professionale esterna incompatibile	
	rispetto al rapporto di servizio.	
	L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di specifica denuncia, in data 16.6.2021, della Guardia di Finanza -	
	Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Como e procedeva alla	
	ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla	
	base della documentazione acquisita dall'amministrazione danneggiata.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria, venivano esposti i	
	seguenti fatti.	
	1) In costanza del rapporto di servizio con la Guardia di Finanza, il	
	Sig. MICCOLI Michele avrebbe svolto l'attività libero	
	professionale di avvocato. Risulterebbe infatti <i>per tabulas</i> , sulla	
	base della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, che	
	dopo aver conseguito in Spagna il titolo di " <i>abogado</i> " (iscrizione	
	in data 31.10.2013 presso il Colegio de Abogados de Sant Feliu de	
	Llobregat), il convenuto, in data 25.7.2014, si sia iscritto nella	
	sezione speciale dei c.d. " <i>avvocati stabiliti</i> " tenuta dall'Ordine	
	degli Avvocati di Pavia (trattasi dei cittadini europei che hanno	
	acquisito l'abilitazione alla professione legale in altri Stati	
	dell'Unione Europea ed esercitano stabilmente la professione di	
	avvocato in Italia).	
	2	

	2) In data 29.9.2014, l'Avv. MICCOLI avrebbe prestato l'impegno	
	solenne e da tale momento, senza che l'amministrazione di	
	appartenenza ne fosse a conoscenza, avrebbe svolto per tre anni la	
	professione forense come " <i>avvocato stabilito</i> ", per essere poi	
	integrato nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Pavia ed	
	equiparato agli avvocati che hanno conseguito l'abilitazione	
	professionale in Italia (i c.d. avvocati stabiliti devono infatti	
	svolgere l'attività giudiziale presso un avvocato abilitato	
	all'esercizio della professione in Italia per un periodo di tre anni,	
	durante il quale, in luogo del titolo di avvocato, debbono utilizzare	
	quello acquisito in altro paese - il triennio in questione non integra	
	dunque un periodo di tirocinio, bensì un vero e proprio periodo di	
	esercizio dell'attività libero professionale).	
	3) Lo svolgimento dell'attività come avvocato stabilito nel periodo	
	2015-2018 risulterebbe incontrovertibile e documentata dallo stesso	
	convenuto all'Ordine degli Avvocati di Pavia ai fini dell'iscrizione	
	come avvocato integrato nella Sezione dell'Albo ordinario. L'avv.	
	MICCOLI avrebbe infatti dichiarato all'Ordine di aver curato 36	
	pratiche in materia civile, tributaria e stragiudiziale nel periodo	
	gennaio 2015 - luglio 2018, come da analitico prospetto riportato	
	nel corpo dell'atto di citazione (con riguardo ai suddetti incarichi,	
	l'organo requirente ha riferito che non essendo stato possibile	
	risalire ai compensi percepiti, non è stata formulata una	
	contestazione di danno erariale).	
	4) Lo svolgimento dell'attività libero-professionale in modo	

	continuativo risulterebbe confermata dalla consultazione dell'Albo	
	degli avvocati pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense	
	(www.consiglionazionaleforense.it), nel quale l'avv. Miccoli	
	risultava iscritto dal 21.7.2014.	
	5) Nel periodo 2015/2018, la Guardia di Finanza avrebbe verificato e	
	documentato la percezione di compensi professionali per	
	complessivi euro 8.400,00 , derivanti dai seguenti incarichi.	
	a) <u>Anno 2015</u>	
	Committente Avv. Paolo Gatto	
	Proc. pen. n. 4706/08 Corte d'Appello di Milano;	
	proc. .pen. n. 3871/11 Corte d'Appello di Milano;	
	Ricardo Jean Micheal Antoinette/GdP Pavia	
	Importi percepiti: euro 1.800,00 + euro 2.500,00 = euro	
	4.300,00.	
	L'incarico professionale troverebbe conferma nelle	
	dichiarazioni rilasciate il 9.10.2020 dal committente alla	
	Guardia di Finanza in sede di sommarie informazioni.	
	b) <u>Anno 2017</u>	
	Committente: Sig.ra Elena Pieri	
	Causa di lavoro-Tribunale di Forlì	
	Importi percepiti: euro 2.000,00.	
	La Sig.ra Pieri avrebbe confermato alla Guardia di Finanza	
	(audizione del 7.10.2020) di essere stata assistita dall'Avv.	
	MICCOLI in una causa giuslavoristica e di avergli bonificato	
	la somma di euro 2.000,00. L'incarico professionale troverebbe	
	4	

	inoltre riscontro confessionario nelle dichiarazioni rese alla	
	Guardia di Finanza in data 19.11.2020 dallo stesso convenuto.	
	c) <u>Anno 2018</u>	
	Committente: Sig. Carmine Minichiello	
	Proc. pen. 718/2018 – Rimini	
	Importi percepiti: euro 2.100,00.	
	Il committente, sentito dalla Guardia di Finanza in data 8.10.2020,	
	avrebbe confermato di essersi rivolto all'avv. MICCOLI per	
	l'assistenza in un procedimento avente ad oggetto l'omesso	
	riversamento dell'imposta di soggiorno relativa ad una attività	
	ricettiva in Rimini, versando la cifra di euro 2.100,00 a mezzo	
	bonifico.	
	6) Nel periodo 2016/2019, la Guardia di Finanza avrebbe inoltre	
	accertato, tramite l'analisi dei conti correnti intestati al convenuto,	
	un'anomala serie di versamenti di contanti e assegni, che veniva	
	ricondotta a proventi derivanti dall'attività libero – professionale,	
	come tali qualificati in sede di accertamento fiscale da parte	
	dell'Agenzia delle Entrate.	
	Nell'ambito degli accertamenti fiscali, a giustificazione dei	
	versamenti di contanti sul proprio conto corrente, il convenuto	
	adduceva diverse giustificazioni, in particolare di aver fatto ricorso	
	a prassi di “autofinanziamento”, ossia ai prelievi di contanti da	
	altre carte di credito (una delle quali accedente ad un conto della	
	ex moglie) resisi necessari per procurarsi della liquidità nel periodo	
	in cui era stato sospeso dal servizio e quindi dal trattamento	
	5	

	stipendiale. Tali giustificazioni erano tuttavia ritenute (salvo	
	minime eccezioni) infondate sia dalla Guardia di Finanza nel	
	processo verbale di constatazione, sia dall’Agenzia delle Entrate	
	negli avvisi di accertamento.	
	L’organo requirente riteneva di dover confermare in questa sede le	
	risultanze degli accertamenti fiscali e, quindi, la riconducibilità dei	
	versamenti in contanti effettuati dal convenuto a proventi	
	dell’attività professionale (fatta eccezione per alcuni versamenti	
	inizialmente contestati nell’invito a dedurre, la cui defalcazione	
	veniva giustificata alla luce delle deduzioni difensive svolte	
	dall’Avv. MICCOLI nella sede preprocessuale).	
	Secondo la Procura Regionale, il fatto che il convenuto fosse stato	
	destinatario del provvedimento disciplinare di sospensione nel	
	periodo 27.6.2013-20.11.2015 non rileverebbe quale esimente dei	
	versamenti in contanti nei conti correnti, atteso che tali versamenti	
	avrebbero riguardato i successivi anni 2016-2019.	
	La contestazione veniva sorretta dal principio secondo il quale la	
	presunzione di un maggiore reddito desumibile dalle risultanze dei	
	conti bancari ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. n.	
	600 del 1973 potrebbe essere superata dal contribuente soltanto	
	mediante la prova analitica della riferibilità di ogni singola	
	movimentazione bancaria a operazioni già evidenziate nelle	
	dichiarazioni, o della loro estraneità all'attività del contribuente	
	stesso, non risultando sufficiente una prova generica circa	
	ipotetiche causali delle somme.	
	6	

	7) Con riferimento alle singole annualità reddituali, la Procura Regionale procedeva alla seguente quantificazione.	
	a) <u>Annualità 2016.</u>	
	Il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento per l'anno 2016 avrebbero individuato redditi diversi non dichiarati per euro 7.350,00 . Rispetto a tale importo, il convenuto affermava trattarsi di un prestito ottenuto da un terzo, senza tuttavia allegare documentazione a corredo dell'affermazione.	
	b) <u>Annualità 2017.</u>	
	Il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento per l'anno 2017 avrebbero individuato proventi non dichiarati per euro 7.870,00 . Nelle deduzioni difensive, l'Avv. MICCOLI non avrebbe mosso contestazioni rispetto a tale posta contabile (l'importo terrebbe conto della decurtazione del compenso di euro 2.000,00 relativo alla pratica Pieri già analizzata al punto 5b). All'interno di tale importo veniva segnalato quello di euro 1.300,00 del 29.9.2017 (giustificato in sede amministrativa dal convenuto con i proventi della vendita della propria autovettura Smart; tale giustificazione sarebbe tuttavia smentita dagli accertamenti della Guardia di Finanza, secondo i quali la vendita dell'autoveicolo sarebbe avvenuta nel 2018) e il bonifico di euro 1.500,00, effettuato all'Avv. Mauro Giovanardi.	
	c) <u>Annualità 2018.</u>	

	Il processo verbale di constatazione avrebbe individuato redditi	
	diversi non dichiarati per euro 19.410,00.	
	Rispetto a tale importo, la Procura operava tuttavia una	
	decurtazione di euro 1.250,00 in relazione al versamento di un	
	assegno in data 27.4.2018 (in accoglimento delle deduzioni	
	svolte dal convenuto, la somma veniva imputata ad un regalo	
	di compleanno ricevuto dai propri familiari, stante la	
	prossimità della data del versamento alla data del compleanno	
	dell'Avv. MICCOLI, nato il 28.4.1968). L'importo sarebbe	
	inoltre conto della decurtazione del compenso di euro 2.100,00	
	relativo alla pratica Minichiello di cui al precedente punto 5c.	
	L'importo contestato veniva riquantificato in euro 18.160,00 .	
	d) <u>Annualità 2019 (sino al 27.11.2019, data di cessazione del</u>	
	<u>rapporto di lavoro con la Guardia di Finanza).</u>	
	Il processo verbale di constatazione avrebbe individuato redditi	
	diversi non dichiarati per euro 49.530,40. Rispetto a tale	
	importo, la Procura operava una decurtazione di euro	
	23.885,00, ritenendo plausibili e documentate le deduzioni	
	svolte sul punto dal convenuto circa la riconducibilità delle	
	somme a prestiti ricevuti da due soggetti terzi, nonché a regali	
	ricevuti in occasione del compleanno. All'interno di tale	
	importo veniva in particolare incluso il bonifico di euro	
	3.000,00 effettuato all'avv. Mauro Gritti,	
	L'importo contestato veniva riquantificato in euro 25.645,40 .	
	In conclusione, la voce di danno afferente a bonifici e	
	8	

	versamenti di contanti non giustificati effettuati dall'Avv.	
	Miccoli nel periodo 2016-2019 ammonterebbe a complessivi	
	euro 59.025,40.	
	8) L'ammontare complessivo delle somme asseritamente percepite	
	dal convenuto per l'attività libero – professionale di avvocato	
	svolta nel contesto temporale 2015/2019 veniva fissato in	
	complessivi euro 8.400,00 + euro 59.025,40 = euro 67.425,40.	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale contestava	
	all'Avv. MICCOLI che in forza della previsione dell'art.53, comma 7, D.Lgs.	
	n.165/2001, l'illecita percezione delle somme derivanti dall'attività libero	
	professionale avrebbe generato un obbligo di riversamento del loro intero	
	ammontare in favore dell'amministrazione per la quale prestava attività	
	lavorativa pubblica.	
	A fronte dell'accertata omissione del predetto riversamento, si sarebbe	
	conseguentemente perfezionato un pregiudizio erariale - imputabile a titolo di	
	dolo - ed azionabile davanti alla Corte dei conti, pari ad euro 67.425,40.	
	Dopo aver dato atto che l'attività esterna svolta dal convenuto avrebbe	
	assunto i connotati di attività <i>extra moenia</i> assolutamente incompatibile con	
	lo status di dipendente pubblico e dopo aver richiamato la giurisprudenza di	
	questa Sezione Giurisdizionale la quale, in queste specifiche ipotesi, ha	
	costantemente ritenuto di non applicare il principio nomofilattico sancito dalla	
	pronuncia delle SS.RR. della Corte dei conti n.1/QM/2025, l'organo	
	requirente evidenziava che in ogni caso l'Avv. MICCOLI avrebbe dato corso	
	all'espletamento dell'attività professionale in assenza di autorizzazione, in tal	
	modo violando platealmente gli obblighi imposti dall'art.53, D.Lgs.	
	9	

n.165/2001.

La natura continuativa e non episodica dell'attività libero professionale svolta dal convenuto risulterebbe apprezzabile sia dal cospicuo numero degli incarichi oggetto di accertamento, sia dalla sussistenza, nel caso di specie, di alcuni dei requisiti di effettività ed abitualità della professione forense previsti dal D.M. n. 47/2016 ai fini della permanenza nell'Albo, quali l'uso di un'utenza telefonica e di locali professionali, sia dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati e alla Cassa Forense dall'anno 2014.

In via subordinata rispetto alla contestazione di danno erariale derivante dall'omesso riversamento dei proventi percepiti per l'attività esterna, la Procura Regionale contestava al convenuto di aver comunque violato il dovere di esclusività del dipendente verso l'amministrazione, con conseguente danno da indebita percezione degli emolumenti stipendiali che di tale dovere di esclusività costituiscono parte del corrispettivo.

L'ammontare del pregiudizio generato dalla violazione del sinallagma contrattuale veniva quantificato in via equitativa, in una somma pari al 20 % delle retribuzioni corrisposte al lordo dall'amministrazione di appartenenza nel periodo 2015-2019, come attestato dalle allegate Certificazioni Uniche rilevanti fiscalmente. Per un ammontare complessivo pari ad euro 27.424,86.

La Procura Regionale riferiva di aver fatto precedere il deposito dell'atto di citazione dalla notificazione dell'invito a fornire deduzioni e dopo aver analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate dal convenuto nella fase preprocessuale, concludeva domandando la condanna dell'Avv. MICCOLI Michele al risarcimento della somma di euro 67.425,40, in subordine euro 27.424,86, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e

	una condotta accertata come dannosa, risulta sicuramente possibile il ricorso	
	ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.. Ciò in conformità alla	
	consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “...il	
	<i>potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.</i>	
	<i>1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art.</i>	
	<i>115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito,</i>	
	<i>senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto</i>	
	<i>caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con</i>	
	<i>l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova</i>	
	<i>della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova del</i>	
	<i>danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di</i>	
	<i>provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi</i>	
	<i>sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è,</i>	
	<i>invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet",</i>	
	<i>risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già</i>	
	<i>definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice</i>	
	<i>di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta</i>	
	<i>risarcitoria”; (...) quando la prova del quantum, una volta raggiunta quella</i>	
	<i>dell'an, si manifesta impossibile o impervia, “è legittimo e doveroso il ricorso</i>	
	<i>ad un'autonoma valutazione equitativa del danno” (Cass., n. 13515/2022, che</i>	
	<i>richiama Cass., n. 20990/2011 e Cass., n. 13469/2012; in termini analoghi,</i>	
	<i>Corte conti, Sez. II App, n. 229/2023; id., Sez. Sardegna, n.170/2025).</i>	
	Circostanza questa che corrobora la quantificazione delle somme percepite	
	<i>extra moenia</i> , così come prudentemente effettuata dall’organo requirente.	
	La condotta dell’Avv. MICCOLI ha palesemente violato le regole	

	poste a presidio dell'esclusività del rapporto di impiego pubblico (art. 60 T.U.	
	n.3/1957; art.53, D.Lgs. n.165/2001), con conseguente applicazione, nel caso	
	di specie, dei rigori dell'art.53, comma 7, D.Lgs. n.165/2001.	
	Può essere affermato in termini generali che i divieti e le sanzioni	
	previsti dalle richiamate disposizioni legislative rimarcano la peculiarità del	
	lavoro pubblico, il quale, a differenza di quello privato, è caratterizzato da uno	
	stringente regime di incompatibilità, che condiziona la possibilità di svolgere	
	attività lavorative esterne (fermi restando i casi di divieto assoluto previsti	
	dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n.3/1957) ad un apposito provvedimento	
	autorizzativo dal datore di lavoro e limita l'esercizio di attività senza previa	
	autorizzazione a quelle espressamente previste in via derogatoria. Il principio	
	generale che governa l'intera materia è quello secondo cui la prestazione	
	lavorativa in favore del datore di lavoro pubblico assume il connotato	
	dell'esclusività (art.98 Cost.), finalizzato ad assicurare il buon andamento	
	dell'amministrazione tramite la salvaguardia delle energie del lavoratore e	
	della sua indipendenza (art.97 Cost.). I richiamati principi costituiscono <i>ius</i>	
	<i>receptum</i> nella giurisprudenza del Giudice Contabile (cfr., per tutte, Corte dei	
	conti, Sez. Lombardia, n.54/2015; id., n.11/2020; id., n.68/2020; id., Sez. I°	
	Centrale d'Appello, n.406/2014; id., n.457/2021; id., Sez. Toscana,	
	n.159/2014; id., Sez. Marche, n.83/2014; id. Sez. Calabria, n.161/2013).	
	La prima voce di danno contestata in via principale dall'organo	
	requirente - mancato riversamento della somma di euro 67.425,40 - deve	
	essere in questa sede riconosciuta ed addebitata interamente alla responsabilità	
	amministrativa del convenuto, atteso che i proventi sono derivati da attività	
	esterna assolutamente vietata e che risulta dimostrato che le somme non sono	
	14	

	percepito, previsto dall'art. 53, comma 7, D.Lgs 165/2001, debba estendersi	
	anche alle attività assolutamente incompatibili in quanto:	
	<i>“-risulta coerente con un’interpretazione dell’art.53, comma 7 fondata sulla</i>	
	<i>ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell’obbligo di</i>	
	<i>riversamento dei compensi relativi ad “...incarichi retribuiti che non siano</i>	
	<i>stati conferiti o previamente autorizzati...” può logicamente ricomprendere</i>	
	<i>sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi</i>	
	<i>non autorizzati per non essere consentita, a causa dell’incompatibilità</i>	
	<i>assoluta, la loro autorizzazione.</i>	
	<i>· risulta coerente con il sistema di tutela apprestato dal Legislatore</i>	
	<i>nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l’ordinamento, da</i>	
	<i>un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell’art.53, comma 7</i>	
	<i>per sanzionare l’espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma</i>	
	<i>che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall’altro lato, non</i>	
	<i>sanzioni l’espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa</i>	
	<i>dell’incompatibilità assoluta delle relative prestazioni” (Corte conti, Sez.</i>	
	<i>Lombardia, n. 352/2021; tra le altre: n. 214/2024; n. 46/2024; n. 89/2023; n.</i>	
	<i>3/2022; n. 336/2021; id., Sez. Abruzzo, n.46/2025; id., Sez. in senso</i>	
	<i>conforme, da ultimo, Sezione seconda appello, 11.2.2025, n. 27).</i>	
	Si evidenzia inoltre che l’illiceità della fattispecie rientrerebbe in ogni	
	caso nell’ambito di applicazione dei rigori previsti dall’art.53, comma 7,	
	D.Lgs. n.165/2001, atteso che l’attività <i>extra-moenia</i> è stata svolta dal	
	convenuto in assenza totale di autorizzazione da parte dell’amministrazione di	
	appartenenza.	
	Il pregiudizio erariale deve essere imputato a titolo di dolo (con	

	conseguente inapplicabilità del più benevolo criterio riduttivo introdotto dalla	
	l. n.1 del 2026 nella legge n.20 del 1994), risultando evidente che l’attività	
	esterna è stata svolta nella evidente consapevolezza che essa fosse a tutti gli	
	effetti un’attività professionale non consentita e, come tale, del tutto	
	incompatibile con il rapporto di lavoro, secondo normativa fondamentale nota	
	a qualunque dipendente pubblico per la sua evidenza L’attività risulta peraltro	
	svolta in assenza di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, in	
	palese violazione di precetti parimenti fondamentali nel pubblico impiego.	
	3. In conclusione si ravvisano in capo all’Avv. MICCOLI Michele pienamente	
	sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale	
	arrecato al patrimonio del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia	
	di Finanza, definitivamente quantificato in complessivi euro 67.425,40:	
	1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il	
	comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta dolosa posta	
	in essere;	
	3) l’elemento soggettivo del dolo.	
	La somma risarcitoria, da intendersi equitativamente già rivalutata, sarà	
	gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente	
	decisione sino al soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	Dichiara	
	17	

La contumacia del convenuto MICCOLI Michele ex art.93 c.g.c..

Condanna

MICCOLI Michele, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui
all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Ministero
dell'Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza, della somma di euro
67.425,40.

La predetta somma, da intendersi già rivalutata, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 77,10.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.3.2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano Berretta)

(Prof. Vito Tenore)

(firma apposta digitalmente)

(firma apposta digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12/06/2026

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)

(firma apposta digitalmente)